

Provincia di Cuneo

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 968/2026 DI ASSENSO ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. CN4878 — COMUNE DI VALGRANA - impresa individuale Lerda Bernardino

Pubblicazione determinazione dirigenziale n. 968/2026 ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.

PROVINCIA DI CUNEO (*omissis*) SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO (*omissis*) IL DIRIGENTE DI SETTORE (*omissis*) DETERMINA (*omissis*) di concedere all'impresa individuale **Lerda Bernardino** (C.F. OMISSIS e P.IVA 02373920046), con sede in OMISSIS (CN, il rinnovo della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4878** dal torrente Grana tramite la bealera di Bottonasco nel comune di Valgrana avente le seguenti caratteristiche: uso piscicolo; portata massima 40 l/s; portata media 40 l/s; volume massimo derivabile annuo: 1.261.440 mc; durata quarantennale

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei corpi idrici interessati in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate agli articoli 18 e 19.

È fatta salva per l'Amministrazione Concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli

saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

IL DIRIGENTE (Dott. Fabrizio FRENI)